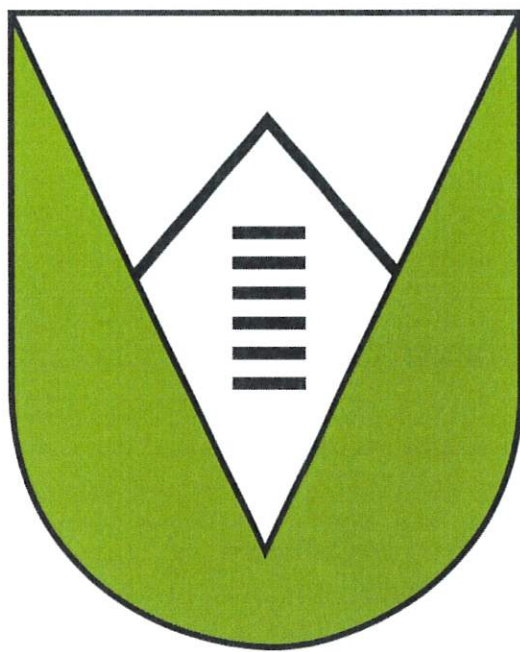




**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA GESTIONE
E LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE**

Indice

TITOLO I - DEFINIZIONI	1
TITOLO II - BASI LEGALI	2
2.1 Leggi e ordinanze	2
2.2 Direttive della SSIGA	2
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Scopo e campo di applicazione	3
Art. 3 Basi giuridiche	3
Art. 4 Organizzazione	3
Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale	3
Art. 6 Competenze del Municipio	4
Art. 7 Contabilità del Servizio	4
Art. 8 Copertura dei costi – Tasse d'utenza e Riversamento eccedenza ricavi al Comune	4
Art. 9 Zona di distribuzione	4
Art. 10 Compiti del Servizio	5
TITOLO IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	5
Art. 11 Piano generale acquedotto	5
Art. 12 Rete di distribuzione	5
Art. 13 Condotte principali	5
Art. 14 Condotte di distribuzione	5
Art. 15 Costruzione	5
Art. 16 Idranti	6
Art. 17 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	6
Art. 18 Messa a terra	6
TITOLO V - ALLACCIAMENTI	6
Art. 19 Domanda di allacciamento	6
Art. 20 Rifiuto di allacciamento	6
Art. 21 Tracciato e caratteristiche	7
Art. 22 Condizioni tecniche	7
Art. 23 Utilizzazione di proprietà private, servitù	7
Art. 24 Realizzazione delle condotte di allacciamento	7
Art. 25 Proprietà dell'allacciamento e dorsale	8
Art. 26 Vetustà condotte	8
Art. 27 Sostituzione allacciamento e dorsale	8
Art. 28 Manutenzione allacciamento e dorsale	8
Art. 29 Modalità di intervento	8
Art. 30 Messa fuori esercizio	8
TITOLO VI - INSTALLAZIONI INTERNE	9
Art. 31 Esecuzione	9
Art. 32 Prescrizioni tecniche	9
Art. 33 Collaudo	9
Art. 34 Obblighi del titolare dell'allacciamento	9
Art. 35 Pericolo di gelo	9
Art. 36 Dovere di informazione	10

Art. 37	Controlli	10
Art. 38	Responsabilità	10
Art. 39	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	10
TITOLO VII - FORNITURA DELL'ACQUA		11
Art. 40	Principi	11
Art. 41	Obbligo di prelievo.....	11
Art. 42	Limitazione della fornitura	11
Art. 43	Esclusione di responsabilità	11
Art. 44	Divieto di cessione dell'acqua	12
Art. 45	Prelievo abusivo	12
Art. 46	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	12
Art. 47	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici.....	12
Art. 48	Disdetta dell'abbonamento	12
Art. 49	Ripristino dell'abbonamento	12
Art. 50	Limitazione di portata per installazioni speciali.....	12
Art. 51	Piscine e fontane	13
Art. 52	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione.....	13
Art. 53	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie.....	13
TITOLO VIII - APPARECCHI DI MISURA.....		13
Art. 54	Misura e lettura	13
Art. 55	Proprietà e manutenzione	13
Art. 56	Ubicazione	14
Art. 57	Responsabilità	14
Art. 58	Prescrizioni tecniche	14
Art. 59	Contestazioni	14
Art. 60	Disfunzioni	14
Art. 61	Sotto-contatori.....	14
TITOLO IX - FINANZIAMENTO		15
Art. 62	Autonomia finanziaria	15
Art. 63	Determinazione delle tasse	15
Art. 64	Spese per le condotte principali e di distribuzione	15
TITOLO X - COSTI ALLACCIAMENTO.....		15
Art. 65	Allacciamento.....	15
Art. 66	Casistica e criteri di calcolo	15
Art. 67	Limiti minimi e massimi.....	16
Art. 68	Costi di posa	16
Art. 69	Spese di collaudo	16
Art. 70	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione.....	16
Art. 71	Altri costi	16
Art. 72	Costi della dorsale.....	16
TITOLO XI - TASSE		17
Art. 73	Tassa di utilizzazione.....	17
Art. 74	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	19
Art. 75	Incasso ed esecuzione	19
TITOLO XII - CAUZIONI		19

Art. 76	In generale.....	19
Art. 77	Deroghe	19
Art. 78	Importo e genere della cauzione.....	19
Art. 79	Inadempienza	19
Art. 80	Restituzione.....	19
Art. 81	Acquisizione cauzioni	20
TITOLO XIII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE		20
Art. 82	Contravvenzioni.....	20
Art. 83	Contestazioni e procedure	20
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		21
Art. 84	Entrata in vigore	21

TITOLO I - DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche a una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o Servizio distributore che provvede alla rivendita di acqua;

TITOLO II - BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti Leggi, Ordinanze e Direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sulla gestione delle acque (LGA) del 21 gennaio 2025 (LGA, 721.100) e il relativo Regolamento del 12.01.2025 (RGA, 721.110).

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

- ¹ Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Lavizzara, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
- ² In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
- ³ Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
- ⁴ Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ² Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ⁴ Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 Organizzazione

Gli organi del Servizio sono:

- Il Consiglio comunale;
- Il Municipio.

Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale

I compiti del Consiglio comunale sono i seguenti:

- a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Art. 6 Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dello stesso, e al suo miglioramento.

In particolare, il Municipio:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce, entro i limiti fissati dal Regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera secondo le procedure di Legge in tema di commesse pubbliche;
- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 7 Contabilità del Servizio

Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo della contabilità del Comune; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Art. 8 Copertura dei costi – Tasse d'utenza e Riversamento eccedenza ricavi al Comune

¹ Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

² Il Municipio può proporre in sede di Consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro di costo del servizio a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 9 Zona di distribuzione

¹ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

² Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

⁴ Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 10 Compiti del Servizio

- ¹ Il Servizio comunale distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- ² Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- ³ Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
- ⁴ Il Servizio provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli art. 42 e 44).
- ⁵ Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 11 Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (art. 5 e 6 LApprl).

Art. 12 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13 Condotte principali

- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
- ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 14 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 9.

Art. 15 Costruzione

- ¹ Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 16 Idranti

- ¹ Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
- a. definisce, previa consultazione con il Servizio, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Servizio della posa degli idranti.
- ² Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 17 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.
- ³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- ⁴ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 82.

Art. 18 Messa a terra

- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
- ² Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
- ³ Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

TITOLO V - ALLACCIAMENTI

Art. 19 Domanda di allacciamento

- ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio.
- ² Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20 Rifiuto di allacciamento

- ¹ La domanda di allacciamento può essere rifiutata in particolare nei seguenti casi:
- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.
- ² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22 Condizioni tecniche

- ¹ Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- ² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo a una dorsale.
- ³ In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- ⁴ Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 23 Utilizzazione di proprietà private, servitù

- ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù, in particolare per la posa e l'attraversamento di condotte e di saracinesche necessarie alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- ² Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo e in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- ³ Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
- ⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.

- ⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- ⁶ Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 24 Realizzazione delle condotte di allacciamento

- ¹ L'allacciamento fino al passaggio murale compreso è di regola realizzato dal Servizio. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati.
- ² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 25 Proprietà dell'allacciamento e dorsale

- ¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Servizio comunale.
- ² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
- ³ La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 26 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 27 Sostituzione allacciamento e dorsale

- ¹ Il Servizio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
- a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
- ² I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 28 Manutenzione allacciamento e dorsale

- ¹ Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
- ² Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

Art. 29 Modalità di intervento

- ¹ Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30 Messa fuori esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO VI - INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 31 Esecuzione

- ¹ Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 32 Prescrizioni tecniche

- ¹ Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.
- ² Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta a impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- ³ Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
- ⁴ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
- ⁵ Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33 Collaudo

- ¹ Il Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
- ² Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- ³ Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
- ⁴ Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Art. 34 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 35 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 40 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36 Dovere di informazione

- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Servizio.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 37 Controlli

- ¹ Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- ² Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38 Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato a usare le loro installazioni.

Art. 39 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.
- ² Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
- ³ Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

TITOLO VII - FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40 Principi

- ¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- ² L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte a interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.
- ³ L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- ⁴ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁵ Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁶ Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41 Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- ³ In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42 Limitazione della fornitura

- ¹ Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.
- ² Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³ Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 43 Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 42 cpv. 1 che dovesse comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ² Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata a evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 44 Divieto di cessione dell'acqua

¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio.

² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45 Prelievo abusivo

¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio.

² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.

⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata del Servizio.

² Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³ L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 47 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹ Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso a Enti pubblici.

² Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 73.

Art. 48 Disdetta dell'abbonamento

¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 2.

² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49 Ripristino dell'abbonamento

¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con tre giorni lavorativi di preavviso.

² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 51 Piscine e fontane

- ¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 m³.
- ² Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
- ³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- ⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale a uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.
- ⁵ In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 52 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- ¹ La fornitura d'acqua a installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, la quale regola gli aspetti tecnici.
- ² Le condizioni tariffali applicate sono definite nel presente Regolamento.

Art. 53 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- ¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio.
- ² In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio.
- ³ La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

TITOLO VIII - APPARECCHI DI MISURA

Art. 54 Misura e lettura

- ¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.
- ² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio.
- ³ Il Servizio è autorizzato a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.
- ⁴ I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dal Servizio in remoto in ogni momento.
- ⁵ L'utilizzo dei dati del contatore è consentito al Servizio per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es. controllo delle perdite).
- ⁶ Il Servizio è autorizzato a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.

Art. 55 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Servizio, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 56 Ubicazione

- ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 57 Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- ² Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 58 Prescrizioni tecniche

- ¹ Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.
- ² In caso di inosservanza si applica l'art. 34 cpv. 2.

Art. 59 Contestazioni

- ¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto a un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 60 Disfunzioni

- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.
- ² Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61 Sotto-contatori

- ¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- ² Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

TITOLO IX - FINANZIAMENTO

Art. 62 Autonomia finanziaria

¹ Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

² Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture speciali;
- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglitoria.

³ Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 63 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta del Servizio, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 64 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglitoria.

TITOLO X - COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 65 Allacciamento

¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. i costi di posa delle condotte;
- c. le spese di collaudo.

² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 66 Casistica e criteri di calcolo

¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento a un immobile finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 67 Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella. Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Diametro esterno (mm) (polietilene)		Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
fino a	32	600.00	1'000.00
	40	1'000.00	1'500.00
	50	1'500.00	2'000.00
	63 o superiore	2'200.00	3'000.00

Art. 68 Costi di posa

- ¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Servizio.
- ² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 69 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Servizio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 70 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- ¹ Il Servizio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
- ² A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Servizio provvede all'emissione della relativa fattura.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- ⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 71 Altri costi

- ¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.
- ² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 68 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 72 Costi della dorsale

- ¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
- ² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
- ³ Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TITOLO XI - TASSE

Art. 73 Tassa di utilizzazione

¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

1. per il consumo rilevato tramite contatore:
 - da una tassa base (tabella A) e
 - da una tassa di consumo, di principio copre dal 20% al 50% dei costi complessivi (tabella B)
 - da tasse forfettarie per punto di prelievo, in assenza di contatore (tabella C);
2. per il consumo senza contatore:
 - da una tassa base (tabella D) e
 - da una tassa per rubinetto (tabella E);
3. per il noleggio del contatore (tabella F).

³ Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:

CONSUMO RILEVATO TRAMITE CONTATORE

Tabella A – Tassa base

Tassa base, tariffa unica per tutti i diametri	Unità	Minimo	Massimo
- Economia domestica	CHF/anno	80.00	300.00
- Artigiani/Commerci/Esercizi pubblici/Uffici	CHF/anno	300.00	500.00
- Aziende agricole	CHF/anno	80.00	300.00

Tabella B – Tassa di consumo

Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
- Acqua potabile (utenza e impianti provvisori)	CHF/m ³	0.80	1.80
- Acqua greggia e industriale (utenza)	CHF/m ³	0.75	2.00
- A rivenditori (enti pubblici)	CHF/m ³	0.50	1.70

Tabella C – Tassa forfettaria per punto di prelievo

Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
- Impianti a consumo continuo (es. fontane)	CHF/anno	150.00	500.00
- Temporanea con prelievo da idranti	CHF/m ³	0.20	1.50
- In assenza di contatore	CHF/rubinetto/anno	10.00	50.00
- Forfettaria per agricoltori	CHF/UBG/anno	5.00	20.00

CONSUMO SENZA CONTATORE

Le tabelle D e E sono adottate in via transitoria nell'attesa dell'installazione dei contatori.

Tabella D – Tassa base

Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
<u>Standard</u>			
- Economia domestica	CHF/anno	80.00	300.00
- Artigiani/Commerci/Esercizi pubblici/Uffici	CHF/anno	300.00	500.00
- Piscine (> 5m³)	CHF	10.00	50.00
<u>Temporanea per impianti di cantiere</u>			
- Forfait (tassa base+consumo)	CHF	100.00	800.00
<u>All'ingrosso a scopo industriale o in processi produttivi</u>			
- Rivenditori	CHF/anno	500.00	3'000.00
- Aziende agricole	CHF/anno	80.00	300.00
- Altre imprese	CHF/anno	100.00	2'000.00

Tabella E – Tassa di consumo

Fornitura	Unità	Minimo	Massimo
<u>Standard per economia domestica</u>			
- Per rubinetto	CHF/anno	7.00	15.00
<u>Standard per esercizi pubblici e commerci</u>			
- Per rubinetto	CHF/anno	10.00	30.00
<u>Standard per aziende agricole</u>			
- Per rubinetto	CHF/anno	5.00	20.00
<u>Temporanea per impianti di cantiere</u>			
Forfait (vedi tabella D)		.-	.-
<u>All'ingrosso a scopo industriale o in processi produttivi</u>			
- Rivenditori	CHF/anno	2'000.00	10'000.00
- Altre imprese	CHF/anno	100.00	2'000.00
- Fontane pubbliche	per unità	150.00	500.00

Tabella F – Noleggio contatore

Diametro nominale (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF/anno	20.00	50.00
20	CHF/anno	25.00	55.00
25	CHF/anno	30.00	60.00
32	CHF/anno	40.00	70.00
40	CHF/anno	50.00	80.00
50	CHF/anno	100.00	150.00

⁴ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 74 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato a intervalli regolari fissati dal Servizio.
- ² Il Servizio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 75 Incasso ed esecuzione

- ¹ All'abbonato in ritardo con il pagamento il Servizio indirizza un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
- ² Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- ³ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

TITOLO XII - CAUZIONI

Art. 76 In generale

- ¹ Il Servizio richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali e i liberi professionisti.
- ³ Devono inoltre versare una cauzione:
 - a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio;
 - d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 77 Deroghe

Il Servizio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 78 Importo e genere della cauzione

- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
- ² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fidejussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 79 Inadempienza

- ¹ Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 80 Restituzione

- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
- ² Il Servizio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 81 Acquisizione cauzioni

- ¹ Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Servizio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
- ² Decorso tale termine, il Servizio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
- ³ Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Servizio corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

TITOLO XIII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 82 Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione del Servizio), fino a un importo di CHF 10'000.00, secondo l'art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- ² Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
- ³ Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 83 Contestazioni e procedure

- ¹ Le contestazioni contro le decisioni del Servizio devono essere notificate al Servizio entro trenta giorni.
- ² Contro la presa di posizione del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
- ⁴ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della Sezione Enti Locali, Bellinzona. Viene di conseguenza abrogato il Regolamento finora in vigore.

Approvato dal Municipio di Lavizzara il 18.11.2025

Il Sindaco

Il Segretario

The image shows the official circular stamp of the Municipality of Lavizzara. The stamp features a central shield with a stylized 'M' and a sun-like symbol, surrounded by the text 'MUNICIPIO DI LAVIZZARA'. Overlaid on the stamp are two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right.

Approvato dal Consiglio comunale il 18.12.2025

Il Presidente

Il Segretario

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more stylized and appears to be 'M. Losa', while the signature on the right is more formal and appears to be 'M. Segretario'.

In pubblicazione all'albo comunale dal 07.01.2026 al 09.02.2026.

Approvato dal Consiglio Comunale in data 18.12.2025.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con Decisione no. 9041 del 01.07.2026.